

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 54

Adunanza 14 dicembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CAVOUR - VARIANTE PARZIALE N. 10
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 1064 – 50485/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA, UGO PERONE e ANTONIO MARCO D'ACRI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Cavour:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 09-02202 del 12/02/2001;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 8 del 24/03/2003, n. 13 del 27/04/2004, n. 46 del 31/07/2006, n. 47 del 31/07/2006, n. 47 del 02/08/2007, n. 55 del 27/09/2007, n. 56 del 27/11/2007, n. 5 del 19/03/2008 e n. 126 del 25/05/2009 nove Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ⇒ ha adottato, con la deliberazione di C.C. n. 44 del 21 dicembre 2011 il documento programmatico inerente la Variante strutturale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 32 del 24/10/2012, il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 05/11/2012 (pervenuto il 08/11/2012), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (Prat. 084/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 5.043 abitanti nel 1971, 5.085 abitanti nel 1981, 5.226 abitanti nel 1991 e 5.289 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in continuo aumento, anche se piuttosto moderato;
- ⇒ superficie territoriale di 4.896 ettari, caratterizzata da pianura per quasi la totalità dell'estensione (4.882 ha, 99,7% del territorio comunale); solamente 38,5 ettari hanno pendenze superiori al 25° (circa 0,8% del territorio comunale). È caratterizzato dalla presenza di "aree boscate" su una superficie di 174 ettari (3,5% della superficie comunale);
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito 14 di approfondimento sovracomunale *Pianura Pinerolese*, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ tra le polarità e gerarchie territoriali, è polo locale extrametropolitano ai sensi dell'art. 19 N.d.A. del PTC2;
- ⇒ non è compreso tra i sistemi di diffusione urbana, ai sensi dell'art. 22 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ insediamenti residenziali: non è individuato tra i comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art.23 delle N.d.A del PTC2;
- ⇒ è individuato come "*centro storico di media rilevanza*" ai sensi dell'art.20 delle N.d.A del PTC2;
- ⇒ il PTC2 non individua ambiti produttivi di livello I o II ai sensi degli artt. 24 e 25 N.d.A PTC2;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla SP589 (ex Strada Statale n. 589) e dalle Strade Provinciali n. 151 di "Campiglione Fenile", n. 152 di "Zucchea", n. 153 di "Babano", n. 154, n. 155 e n. 156 di "Lusernetta";
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Chisone e Pellice, i cui corsi sono di competenza del Magistrato del Po e dai Torrenti Cantogno, Chiamogna, Grana di Bagnolo e dal Rio Marone compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Bealera via Vecchia, Rio Strepissone Bianco, Rio Riosecco;
 - il SIT Provinciale rileva la presenza di 593 ettari di superficie compresi all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua (ex Legge 431/85);
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 1.011 ettari di aree inondabili con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- ⇒ tutela ambientale:
 - è interessato dall'Area Protetta Regionale Istituita: "Riserva Naturale Speciale della Rocca di Cavour" sul quale insiste il Biotopo Comunitario – Direttiva 92/42 CEE "HABITAT" – BC 10001 denominato della "Rocca di Cavour";
- ⇒ come da classificazione della Regione Piemonte, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-13058 del 19 gennaio 2010 ed entrata in vigore con le procedure attuative definite nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e s.m.i. è in classificato sismico in "zona 3";

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il progetto

preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 32 del 24/10/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone:

- *"Variazione zona "DI 2", zona "REP" e zona "SSP 02" (Ampliamento della superficie territoriale di 3.460 mq dell'attività produttiva esistente);*
- *"Variazione zona "DI 5" e inserimento zona "RC 15" (Cambio di destinazione urbanistica da commerciale ad area di completamento residenziale/commerciale);*
- *"Variazione zona "DI 8"(individuazione di un area per deposito materiali lapidei lavorati di circa 2.000 mq);*
- *"Variazione zona "DI 12" (Ampliamento della superficie territoriale dell'attività produttiva di circa 1.675 mq con rilocalizzazione di 2.789 mq nello stesso ambito);*
- *"Variazione zona "DI 23" (Ampliamento della superficie territoriale dell'attività produttiva di 1.575 mq con la possibilità di utilizzare come deposito la restante parte del terreno 1.303 mq);*
- *"Variazione zona "DI 28" (Riduzione della superficie territoriale dell'ambito produttivo finalizzato al riconoscimento di un fabbricato adibito a civile abitazione);*
- *"Variazione zona "DI 33a" (Ampliamento del lotto con destinazione artigianale/commerciale di 1.335 mq identificato con l'acronimo DI33 C);*
- *"Variazione zona "DN 1" (Ampliamento dell'area produttiva di nuovo impianto di 2.355 mq con possibilità per l'azienda già insediata di utilizzare 5.435 mq per il deposito temporaneo di materiale);*
- *"Variazione zona "DN4" (Riconoscimento all'interno dell'ambito di una superficie di 490 mq a Verde privato e di un'area a Servizi SSP 48 a lato del cimitero comunale);*
- *"Variazione zona "DP 23" (Riduzione della superficie territoriale dell'ambito produttivo finalizzato al riconoscimento di un fabbricato adibito a civile abitazione che non presenta più pertinenzialità con l'area produttiva identificato come RS34);*
- *"Variazione insediamento produttivo confermato "PT 46" (cambio della destinazione urbanistica da PT 46 a PS23 - Attività produttive di Servizio);*
- *"Variazione zona "SSP 03" (Ampliamento di 5.382 mq della zona SSP03 – Aree ed attrezzature di Servizio Pubblico);*
- *"Variazione zona "SSP 33", "RC 7" e "DP 30" (Ampliamento dell'area residenziale RC7 di 674 mq e di 90 mq l'ambito produttivo DP30 con contestuale riduzione dell'area a Servizi SSP33);*
- *"Variazione zona "SSP 42" e "VP 3" (Ampliamento dell'area a Verde privato e contestuale diminuzione dell'area ad attrezzature di Servizio pubblico);*
- *"Variazione zona "SSP 43" (Riduzione dell'area ad attrezzature di Servizio pubblico di 2.000 mq e individuazione di un'area a Verde privato con superficie analoga);*
- *"Variazione zona "ST 5" (Spostamento dell'area ecologica per migliorarne l'accessibilità e per la presenza dei sottoservizi);*
- *"Riduzione sezione larghezza strada comunale Giovanni Barotto;*
- *Variazioni richieste dall'U.T.C. relativi ad errori formali e aggiornamenti e modifiche di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione, delle tabelle di area e delle tavole di disegno;*
- *Variazioni inserite a seguito di richieste, della Direzione Ambiente Pianificazione e gestione delle aree protette Regione Piemonte e della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie, pervenute nella fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S."*

(Cfr. pag. 18 della Relazione Illustrativa)

preso atto che la Variante è stata assoggettata alla Verifica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, in quanto, sulla scorta dei pareri pervenuti dai Soggetti con competenze ambientali, l'Organo Tecnico Comunale con nota prot. n. 12864 del 20/09/2012 decretava di assoggettare la Variante a V.A.S.;

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale espresso sulla documentazione costituente la V.A.S. prot. n. 944064/LB6 del 04/12/2012;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/12/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 22/11/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Cavour, adottato con deliberazione del C.C. n. 32 del 24/10/2012, non presenta incompatibilità con il "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente

prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate delle osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Cavour la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta